IL DIRETTORE GENERALE

DISPOSIZIONE N. **227**

DI DATA: **09/08/2022**

OGGETTO: **“LICOF - PRESENTAZIONE DEI RISULTATI DEL PERCORSO” - SERVIZIO DI ATTIVITÀ ARTISTICO-TEATRALE. CIG Z09376E79D. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO.**

☑ Pubblicazione ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.Lgs. 33/2013

Visto riservato alla Sezione Amministrazione e Personale

☐ non comporta impegno di spesa

Firmato digitalmente da POTOCCO ELENA

☑ impegno 1114/2022

☐ accertamento

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO della necessità segnalata dall'Ufficio Comunicazione della Direzione Generale di organizzare in data 9 settembre 2022 un evento "LICOF – Presentazione dei risultati del percorso" dedicato alla presentazione del report finale dell'iniziativa promosso da Area Science Park nell'ambito delle attività del digital hub IP4FVG il cui intento è promuovere le tematiche di sostenibilità ambientale e digitalizzazione delle imprese, come previsto dal Piano di Comunicazione approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente in data 4 luglio 2022;

RITENUTO opportuno realizzare, nel corso del suddetto evento, una performance artistica dedicata alla presentazione degli scenari futuri individuati dal percorso LICOF, con l'obiettivo di rendere noti agli stakeholder della regione Friuli Venezia Giulia i risultati ottenuti nel percorso appena concluso;

CONSIDERATO che detta performance rappresenterà un'importante opportunità per raccontare in modo innovativo gli scenari futuri sull'uso dei dati in ambito edile sia per le imprese che per il mondo della ricerca;

CONSIDERATA la prevalente componente artistica delle attività da svolgere;

RICHIAMATO il comma 2, lettera b), n. 1 dell'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, che prevede l'utilizzo della procedura negoziata senza previa pubblicazione quando i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico in quanto lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;

VISTO l'art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76 del 16/07/2020, come convertito dalla legge n. 120/2020 e successivamente modificato dalla legge n. 108/2021, che prevede l'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, per servizi e forniture di valore inferiore a 139.000,00 euro, IVA esclusa;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal D.L. 7 maggio 2012, n. 52, nella formulazione introdotta dalla legge di conversione 6 luglio 2012, n. 94 e s.m.i., in merito alla facoltà delle amministrazioni pubbliche di non fare ricorso al MePA per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 5.000,00;

PRESO ATTO che a seguito di informale indagine di mercato è stato richiesto un preventivo d'offerta all'Associazione Teatro della Sete, Via Brigata Re 29, 33100 Udine, C. F. e P. IVA 02194050304, che ha proposto un prezzo di euro 1.350,00 IVA esclusa, pari a euro 1.485,00 IVA 10% compresa, per il servizio di realizzazione di una performane di racconto e che tale prezzo risulta essere in linea con i prezzi di mercato;

DATO ATTO:

- che il CIG attribuito a questa procedura è Z09376E79D;
- che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Direttore Generale, dott. ssa Anna Sirica;

CONSIDERATO che il presente affidamento rispetta il principio di rotazione degli inviti, come previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4, poiché l'Associazione Teatro della Sete non è stata affidataria di appalti da parte di questa Amministrazione;

VISTO l'art. 84 del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Amministrazione, emanato con Determinazione del Presidente n. 3 di data 29/01/2021;

RITENUTO:

- di procedere, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76 del 16/07/2020, come convertito dalla legge n. 120/2020 e successivamente modificato dalla legge n. 108/2021, all'affidamento del contratto all'Associazione Teatro della Sete, alle condizioni di cui al preventivo di offerta di data 03/08/2022;
- di impegnare l'importo di euro 1.4850,00 IVA 10% compresa, sul cap. 313 "COMUNICAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DI EVENTI" del bilancio 2022, progetto 99062, che presenta la necessaria disponibilità;

DATO ATTO che sono state completate con esito regolare tutte le verifiche d'ufficio in merito al possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

RICHIAMATO l'articolo 25 dello Statuto dell'Ente che definisce le competenze del Direttore Generale;

DISPONE

- di procedere, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76 del 16/07/2020, come convertito dalla legge n. 120/2020 e successivamente modificato dalla legge n. 108/2021, all'affidamento del contratto all'Associazione Teatro della Sete, alle condizioni di cui al preventivo di offerta di data 03/08/2022;
- di impegnare l'importo di euro 1.485,00 IVA 10% compresa, sul cap. 313 "COMUNICAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DI EVENTI" del bilancio 2022, progetto 99062, che presenta la necessaria disponibilità;
- di dare atto che tali spese afferiscono a compiti di natura istituzionale dell'Amministrazione.

Anna Sirica
09.08.2022
14:08:53
GMT+00:00

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Anna Sirica

ALLEGATI: - Proposta contrattuale;
- Preventivo dell'Associazione Teatro della Sete, di data 03/08/2022

Spett. le

Teatro della Sete APS
via Brigata Re, 29
33100 Udine
P.I. 02194050304
C.F. 02194050304

Trasmissione via PEC
teatrodellasete@pec.it

Trieste, 09/08/2022

Prot. DGE/SER/22/35/PEC:

Oggetto: **PROPOSTA CONTRATTUALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVITÀ ARTISTICO-TEATRALE DA REALIZZARSI NELL'AMBITO DELL'EVENTO "LICOF - PRESENTAZIONE DEI RISULTATI DEL PERCORSO". CIG Z09376E79D**

Si fa seguito agli accordi intercorsi, e si trasmette la proposta contrattuale il cui contenuto è il seguente:

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVITÀ ARTISTICO-TEATRALE DA REALIZZARSI NELL'AMBITO DELL'EVENTO "LICOF - PRESENTAZIONE DEI RISULTATI DEL PERCORSO"

Con la presente scrittura privata da valere a ogni effetto di legge, l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park, ente pubblico istituito con D.P.R. 6.3.1978, n. 102, con sede in Trieste, Padriciano n. 99, C.A.P. 34149, C.F. 00531590321, rappresentato dalla Dott.ssa Anna Sirica, Direttore Generale domiciliato per l'incarico presso la sede dell'Ente, d'ora innanzi per brevità denominato "l'**Amministrazione**";

premesso che

1. l'Amministrazione nell'ambito dell'evento "LICOF – Presentazione dei risultati del percorso" in programma in data 9 settembre 2022 che si terrà a Trieste presso la Sala del Trono del Castello di Miramare intende realizzare un evento che include una performance artistica dedicata alla presentazione degli scenari futuri individuati dal percorso LICOF;
2. l'evento rappresenterà un'importante occasione per raccontare in modo innovativo gli scenari futuri sull'uso dei dati in ambito edile sia per le imprese che per il mondo della ricerca;
3. che per l'esecuzione dell'evento sopra indicato risulta opportuno prevedere lo studio e realizzazione di quattro performance con lettura e musica;
4. sono state completate, con esito regolare, le verifiche in merito al possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice in capo all'Appaltatore, cui la presente proposta è risolutivamente condizionato ai sensi del successivo articolo 14;
5. L'Appaltatore conviene che il contenuto della presente proposta e dei suoi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, l'Appaltatore ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

tutto ciò premesso e considerato, l'Amministrazione dichiara la volontà di stipulare un contratto da svolgersi

alle condizioni di seguito riportate:

ART. 1 - NORME REGOLATRICI

1. Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come il preventivo dell'Appaltatore di data 03/08/2022;
2. Il Contratto è disciplinato:

a) dalle disposizioni del Codice, dal D.P.R. n. 207/2010 per quanto non abrogato dal Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;

b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;

c) dal codice di comportamento dei dipendenti di Area Science Park.

3. Area Science Park provvederà a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

ART. 2 - OGGETTO

1. Il servizio ha per oggetto la studio e realizzazione di quattro performance con lettura e musica da mettere in scena nel corso dell'evento "**LICOF - PRESENTAZIONE DEI RISULTATI DEL PERCORSO"**

ART. 3 - DURATA

1. Il presente contratto, che sarà attivo con decorrenza dalla data di sottoscrizione dello stesso, dovrà concludersi entro e non oltre il 09/09/2022. Alla scadenza, il contratto cesserà senza necessità di alcuna disdetta, essendo escluso il tacito rinnovo.
2. In nessun caso il contratto potrà intendersi tacitamente ed unilateralmente rinnovato oltre il predetto termine di durata, e cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di preavviso, salva la facoltà dell'Amministrazione di avvalersi della proroga tecnica del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016.
3. In nessun caso l'Appaltatore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel contratto, salvo quanto diversamente previsto nel contratto medesimo.
4. Qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente al predetto obbligo, il contratto si potrà risolvere mediante semplice ed unilaterale dichiarazione dell'Amministrazione che verrà comunicata a mezzo PEC.

ART. 4 - CORRISPETTIVO

1. L'importo contrattuale complessivo per lo svolgimento delle prestazioni relative al servizio indicato all'art. 2 viene determinato in euro 1.350,00 (diconsi euro milletrecentocinquanta/00) IVA 10% esclusa, pari a euro 1.485,00 IVA compresa.
2. La fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto e riportare i seguenti codici:

CIG Z09376E79D

3. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Amministrazione procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
4. L'Amministrazione provvederà al pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica della regolarità delle prestazioni eseguite.
5. La liquidazione della fattura potrà essere sospesa qualora l'Amministrazione, abbia contestato all'Appaltatore l'inadempimento o il negligente adempimento di una o più obbligazioni previste dal presente contratto. Una volta esaurito il procedimento di contestazione, l'Amministrazione procederà alla liquidazione di tutto o parte dell'importo previsto dalla fattura.
6. La fattura, redatta secondo le norme fiscali in vigore, sarà intestata a: Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park (P.IVA 00531590321) – Padriciano n. 99, 34149 Trieste e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.
7. La fattura dovrà essere emessa in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non

potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il Codice Unico Ufficio dell'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste è: **UF6YGC**.

8. Area Science Park rientra nell'ambito applicativo dello "split payment" previsto dall'art. 1, co. 629, lett. b) della legge n. 190/2014 e dal D.L. 50/2017 convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96. Di conseguenza, rimangono a carico dell'Appaltatore gli ulteriori adempimenti fiscali; in particolare le fatture elettroniche emesse dovranno riportare nel campo "esigibilità IVA" la dicitura "operazione soggetta a scissione dei pagamenti". Ai sensi della normativa vigente, le fatture elettroniche prive di questa annotazione verranno rifiutate.

9. L'importo della predetta fattura verrà pagato a mezzo bonifico dall'Amministrazione sul conto corrente dedicato dichiarato dall'Appaltatore.

Art. 5 – MODALITÀ DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. La prestazione oggetto del presente contratto dovrà essere eseguita secondo quanto concordato con l'Amministrazione durante le riunioni preparatorie all'evento "LICOF – Presentazione dei risultati del percorso". L'amministrazione di fa carico di dare all'Appaltatore tutte le informazioni riguardanti l'Ente e le sue linee di attività necessarie alla buona riuscita della performance artistica.

ART. 6 – OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore, nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni dell'Amministrazione
2. Inoltre, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne Area Science Park da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.
3. L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
4. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 13.
5. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 5bis, del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto da Area Science Park direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

ART. 7 – CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza durante l'espletamento del Servizio, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. Tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento n. 2016/679/UE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali, d'ora innanzi per brevità denominato "GDPR"), Area Science Park fornisce le seguenti informazioni relative ai trattamenti di dati personali effettuati dall'Amministrazione nel corso della procedura di affidamento del servizio e delle attività propedeutiche alla stipula ed esecutive del presente contratto.

a) Categorie di dati personali

I dati personali oggetto dei trattamenti di cui alla presente informativa sono informazioni riferite a persone fisiche, quali ad esempio i legali rappresentati e i dipendenti dell'Appaltatore, comunicate da quest'ultimo all'Amministrazione. Tali dati sono riconducibili alle categorie dei dati personali comuni (ad esempio, anagrafici e di contatto) e dei dati relativi a condanne penali e reati, di cui all'art. 10 del GDPR (c.d. "dati giudiziari"). Non

sono, invece, oggetto dei trattamenti di dati effettuati da Area Science Park le informazioni appartenenti alle "categorie particolari di dati personali" (c.d. "dati sensibili") di cui all'art. 9 del GDPR.

b) Identità e dati di contatto del titolare del trattamento

Il titolare del trattamento dei dati personali è l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park, avente sede in Trieste, Padriciano, 99. Gli interessati potranno rivolgersi al titolare del trattamento scrivendo all'indirizzo sopra riportato o inviando un'e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: urp@areasciencepark.it - PEC protocollo@pec.areasciencepark.it.

c) Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati

Presso Area Science Park è presente il Responsabile della protezione dei dati, nominato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento n. 2016/679/UE, che può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rpd@areasciencepark.it.

d) Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati personali è finalizzato al procedimento di affidamento del servizio o di procedimenti allo stesso conseguenti o connessi, nonché alla stipula, gestione ed esecuzione del presente contratto. I dati acquisiti da Area Science Park potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici, nel rispetto della normativa vigente, per finalità di monitoraggio dei consumi, di controllo di spesa, nonché di analisi di eventuali risparmi di spesa ottenibili. Le basi giuridiche del trattamento dei dati personali degli interessati si rinvengono nei seguenti articoli:

- art. 6, par. 1, lett. b), del GDPR (esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o di misure precontrattuali), in relazione ai trattamenti di dati personali necessari per lo svolgimento delle operazioni di affidamento del servizio e per la gestione ed esecuzione del presente contratto;
- art. 6, par. 1, lett. c), del GDPR (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare), in relazione ai trattamenti di dati personali necessari per ottemperare agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti o dalla normativa eurounionale e nazionale in materia di appalti pubblici, di trasparenza, di antimafia, ovvero imposti dalle Autorità competenti;
- art. 6 par. 1, lett. e) del GDPR (esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare), in relazione ai trattamenti di dati personali necessari per garantire la prevenzione e repressione di atti illeciti;
- art. 6, par. 1, lett. f) del GDPR (perseguimento di un legittimo interesse del Titolare), in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati nell'esercizio dei diritti dell'Amministrazione in sede giudiziaria e nella gestione degli eventuali contenziosi;
- art. 10 del GDPR e artt. 2-octies, co. 1, e 3, lett. i), del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) in relazione ai trattamenti dei dati relativi a condanne penali e reati finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici.

e) Destinatari e categorie di destinatari dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati dall'Amministrazione e da personale previamente autorizzato e istruito e/o da Responsabili del trattamento all'uopo nominati. L'interessato potrà richiedere in qualunque momento ad Area Science Park la lista completa dei Responsabili nominati. Ferme restando le operazioni di comunicazione e di diffusione effettuate in esecuzione di obblighi di legge e di ordini dell'autorità, i dati potranno essere comunicati ai soggetti individuati in osservanza delle prescrizioni vigenti in materia di contratti pubblici, nonché ai titolari del diritto di accesso documentale, e potranno essere diffusi in ottemperanza alle prescrizioni vigenti in materia di pubblicità e trasparenza.

f) Periodo di conservazione dei dati

I dati oggetto di trattamento saranno conservati per un periodo di dieci anni dalla conclusione del presente contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili e, in ogni caso, per il periodo necessario in base alla vigente normativa in materia di archivi, applicabile agli enti pubblici, salva l'autorizzazione allo scarto, trascorso il quale verranno irrimediabilmente cancellati o resi irreversibilmente in forma anonima. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto della normativa vigente.

g) Diritti degli interessati

In riferimento ai dati personali conferiti, gli interessati sono detentori dei seguenti diritti:

I. di accesso ai dati personali;

II. di rettifica o cancellazione degli stessi o limitazione del trattamento;
III. di opposizione al trattamento;
IV. alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), così come disciplinato dall'art. 20 del Regolamento UE 2016/679;
V. di proporre reclamo all'autorità di controllo.

Si precisa che per esercitare i diritti di cui ai numeri da I) a IV) gli interessati potranno inviare un'e-mail al seguente indirizzo: rpd@areasciencepark.it. Area Science Park è tenuta a fornire una risposta entro il termine di un mese dalla richiesta, estensibile fino a tre mesi in caso di particolare complessità della richiesta.

h) Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un'eventuale mancata comunicazione

L'Appaltatore è tenuto a fornire all'Amministrazione i dati personali degli interessati in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici. Il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi l'impossibilità di procedere all'affidamento del servizio ovvero l'impossibilità di stipulare, gestire o eseguire il presente contratto.

2. L'Appaltatore garantisce di poter comunicare i dati personali degli interessati ad Area Science Park in base a un'idonea base giuridica che ne legittimi il trattamento e assume in punto tutti gli obblighi e le responsabilità di legge, in qualità di titolare autonomo del trattamento, assicurando la più ampia manleva rispetto a ogni contestazione, pretesa e/o richiesta di risarcimento del danno che dovesse pervenire ad Area Science Park dagli interessati i cui dati personali siano stati trattati.

3. L'Appaltatore si impegna a portare a conoscenza degli interessati le informazioni di cui al comma 1.

ART. 9 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187 e dalla legge di conversione 17 dicembre 2010, n. 217, l'Appaltatore si obbliga ad utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa al contratto, conti correnti bancari o postali "dedicati", anche non in via esclusiva; gli estremi identificativi dei conti utilizzati dovranno essere comunicati all'Amministrazione, contestualmente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione, ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie connesse al presente contratto.

L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente il contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, indicando in ogni operazione registrata il **codice CIG (Codice Identificativo Gara) CIG Z6C36D0346**, salva la facoltà di utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente esclusi dall'art. 3, commi 2 e 3, della legge 136/2010 (pagamenti in favore di: enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, gestori e fornitori di pubblici servizi, pagamenti di tributi, spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa). Si precisa che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della citata legge, i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, dovranno essere eseguiti tramite il sopra citato conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva al presente contratto.

2. L'Appaltatore si impegna a indicare i codici sopra indicati in ogni documento contabile afferente il presente contratto, e si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al contratto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010; l'Appaltatore si impegna a trasmettere tempestivamente la documentazione a comprova del rispetto degli obblighi di cui al periodo precedente. L'Appaltatore si impegna altresì a comunicare l'eventuale inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedendo all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale e informandone contestualmente l'Amministrazione e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente; uguale impegno dovrà essere assunto dai subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al contratto oggetto della presente proposta.

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena

tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

4. Con riferimento ai contratti di subfornitura, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere ad Area Science Park, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che Area Science Park si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

5. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

6. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (attuale ANAC).

ART. 10 - RECESSO PER GIUSTA CAUSA

1. In caso di sopravvenienze normative interessanti Area Science Park che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione del servizio, l'Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore mediante PEC.

2. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 Codice Civile.

ART. 11 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO; CESSIONE DEL CREDITO

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate dall'art. 106, comma 1, lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

2. L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106, comma 13, del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate ad Area Science Park. Si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 52/1991**.** È fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

3. L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare i codici contemplati dall'art. 9 al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando i codici segnalati.

4. In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto di Area Science Park al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

ART. 12- RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

1. Area Science Park si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso Area Science Park ha la facoltà di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

2. In ogni caso si conviene che Area Science Park, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC, nei seguenti casi:

a) reiterato e ingiustificato mancato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, accertato dagli enti competenti;

b) grave inosservanza alle prescrizioni in materia di sicurezza;
c) violazione del divieto di cessione del contratto o delle norme in materia di cessione del credito;
3. Costituisce causa di risoluzione di diritto la fattispecie prevista dall'art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell'Appaltatore).
4. Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9 bis, della L. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
5. L'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

ART. 13 - RISOLUZIONE PER DECADENZA DEI REQUISITI MORALI

1. Area Science Park procederà alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.
2. In ogni caso, Area Science Park potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80.
3. Area Science Park può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108 co.1 del Codice.
4. L'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

ART. 14 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del Codice, cui integralmente si rinvia.
2. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non sia stata approvata da Area Science Park.

ART. 15 – SICUREZZA

1. Le prestazioni oggetto del presente contratto verranno svolte prevalentemente presso la sede dell'Amministrazione. Ai sensi dell'art. 26 comma 3bis del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., essendo il presente servizio di durata non superiore a 5 uomini giorno, non è necessaria la predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI).
2. L'Appaltatore è obbligato alla rigorosa osservanza di quanto prescritto dalle vigenti norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, e leggi e norme correlate) e, in particolare, è tenuto ad istituire il servizio di prevenzione e protezione e a nominare il relativo responsabile, nonché ad effettuare la valutazione dei rischi lavorativi connessi alla propria attività e ad adottare le misure di prevenzione e protezione contro i rischi stessi rendendone edotti i lavoratori.
3. Quando il personale dell'Appaltatore si reca presso la sede dell'Amministrazione è tenuto ad osservare le misure di sicurezza della sede, che verranno comunicate preventivamente o segnalate direttamente in loco dal personale dell'Amministrazione.
4. L'Amministrazione è manlevata da qualsiasi responsabilità derivante da inadempienze da parte dell'Appaltatore in materia di sicurezza.

ART. 16 - DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

1. Nell'espletamento del servizio oggetto dell'appalto vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica stazione appaltante") e visibile sul sito istituzionale dell'Amministrazione, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
2. L'Appaltatore collabora con il Responsabile della prevenzione della corruzione di Area Science Park, segnalando le eventuali difficoltà incontrate nell'adempimento delle prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione dell'Ente e segnalando situazioni di illecito nell'Amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.

ART. 17 - FORO DI COMPETENZA
Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di Trieste.

ART. 18 - SPESE E IMPOSTE

Tutti gli oneri fiscali diretti e indiretti derivanti dal presente contratto sono a carico dell'Appaltatore. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 1, lettera b), della Tariffa - Parte seconda, annessa al D.P.R. 26/4/1986 n. 131.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Anna Sirica

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

ALLEGATI: - PREVENTIVO DELL'APPALTATORE DI DATA 03/08/2022.

Alla cortese attenzione di
Valentina De Grazia

Oggetto: Proposta e preventivo per una performance con lettura e musica

In riferimento alle indicazioni ricevute telefonicamente,

per l'Evento Licof - presentazione dei risultati del percorso in data 9/09/2022, proponiamo una restituzione dei quattro racconti, che verranno elaborati, attraverso una lettura a leggio con accompagnamento musicale dal vivo o, in alternativa, una performance in cui dialogano corpo, voci e musica.

L'intento è quello di suggerire quattro diversi contesti d'azione, sottolineando le differenti atmosfere sonore e delineando geometrie che di volta in volta modificano lo spazio e le possibilità di movimento.

Vivere e abitare uno spazio, misurandolo con i suoni, i passi e i pensieri.

Il progetto prevede lo studio dei quattro racconti per individuare in essi le suggestioni fisiche ed emotive per dare loro spazio, e per accedere insieme al pubblico a immaginari futuri.

La proposta coinvolge due persone (attrice e musicista), che realizzeranno quattro performance di 5 minuti.

Descrizione		Importo
- Studio e realizzazione di quattro performance con lettura e musica per l'Evento Licof - presentazione dei risultati del percorso 9/09/2022		1350,00 €
	IVA 10%	135,00 €
	Totale	**1485,00 €**

Teatro della Sete APS
via Brigata Re, 29 - 33100 Udine
www.teatrodellasete.com - teatrodellasete@gmail.com

Il preventivo comprende la prestazione degli artisti e il supporto tecnico.

L'Associazione culturale Teatro della Sete rilascerà fattura elettronica per l'importo totale (**l'Associazione è esente allo split payment dell'IVA**).

Bonifico Bancario intestato a: Teatro della Sete APS
via Brigata Re 29 - 33100 Udine presso
Credito Cooperativo di Udine e Bressa via Zoletti, 17 - 33100 Udine
IBAN IT 65 O 08715 12301 000000013957

Udine, 3/08/2022

Dott.ssa Annamaria Lo Monaco
legale rappresentante di Teatro della Sete APS

